



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Prato*

DAVANTI L'ON. TRIBUNALE di PRATO

RG. 111/2017

Udienza 18.04.2017

Memoria difensiva avverso ricorso ex art. 700 c.p.c.
Giudice Carlotta Consani

Per

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CF 80255230585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI PRATO E PISTOIA, SEDE DI PRATO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dal Dott. Sergio Scorza, funzionario per l'area amministrativo, giuridico, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., come da delega del D.G. in atti, domiciliato in Prato al V.le Borgovalsugana n. 63/B (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria via e-mail all' indirizzo usp.po@istruzione.it oppure via PEC usppo@postacert.istruzione.it),

RESISTENTE

Contro

ARANGIO Franca Mirella

RICORRENTE

La ricorrente, docente di scuola primaria, premettendo di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2015 su posto comune nella provincia di Enna, nella **fase C** ed avendo partecipato nell'anno scolastico 2016/2017 piano straordinario di mobilità di cui alla L. 107/2015 ai fini di un'assegnazione nella Regione Sicilia/Ambito Scolastico Territoriale 0012 in cui è compreso il comune di Enna ed in subordine altri Ambiti Scolastici della provincia di Enna, lamenta che docenti con punteggio inferiore al suo abbiano ottenuto la sede presso gli Ambiti Scolastici suddetti ed impugnando il proprio trasferimento presso l'Ambito Territoriale Toscana/Prato 0023, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, Sede di Prato, per sentire accertare e dichiarare da parte di Codesto Ill.mo Giudice :

- IN VIA CAUTELARE,

ed *inaudita altera parte*, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi al personale docente di ruolo (fasi B,C del CCNI as 2016/2017) , scuola primaria di parte ricorrente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una SCUOLA PRIMARIA sita nel Comune di Enna (Ambito Sicilia 0012) o, in subordine, presso il secondo Ambito prescelto Sicilia 0011, o in qualunque altro ambito afferente alla Provincia di Enna (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia;

- NEL MERITO

Ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola primaria, e di ogni altro provvedimento connesso e ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di mobilità a.s. 2016/2017 del personale docente di ruolo di Scuola Primaria della Provincia di Enna e, conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti e provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una SCUOLA PRIMARIA sita nel Comune di Enna (Ambito Sicilia 0012) o, in subordine, presso il secondo Ambito prescelto Sicilia 0011 o in qualunque altro ambito afferente alla Provincia di Enna (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso

qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017; in subordine, ove la questione di legittimità costituzionale concernente il contrasto dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 con gli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, non sia ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, per i motivi indicati nel presente ricorso, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'Allegato Al all'O.M. 241/2016, contenente la tabella relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio, per contrasto con la normativa Europea, di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di ruolo (6 punti per 10 anni = 60 punti), in riferimento al servizio pre-ruolo dalla stessa prestatore (3 punti per 10 anni = 30 punti); e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a modificare il punteggio a parte ricorrente in 78 punti (12 per titoli generali di merito + 60 per servizio pre-ruolo + 6 per il comune ricongiungimento familiare).

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come sopra rappresentato e difeso, che impugna tutto quanto *ex adverso* dedotto e domandato perché infondato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Innanzitutto è opportuno precisare che la mobilità di cui si discute risulta connotata da tratti del tutto peculiari che la diversificano dalla mobilità disposta fino allo scorso anno 2015/2016. Per effetto dell'attuazione delle procedure condotte direttamente dal MIUR, la ricorrente ha, dunque, partecipato ad una mobilità speciale regolata da criteri in parte diversi da quelli seguiti negli anni pregressi. Va segnalato che, questa possibilità di presentare istanze di trasferimento interprovinciale ai docenti già in ruolo, rientra, ai sensi del comma 108, art.1 L 107/2015, nel piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Le modalità attuative della mobilità sono state disciplinate dal MIUR con O.M. 241 dell'8.04.2016 e dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8.4.2016. I docenti, ai sensi dell'art. 12 della predetta Ordinanza, dovevano esprimere nella domanda di partecipazione alla mobilità l'ordine di preferenza, in base al quale veniva esaminata la domanda, tra posti comune e di sostegno, nonché specificare l'intenzione di partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese,

ovvero se intendeva partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza è stata esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda.

Va precisato che la mobilità è avvenuta su istanza di parte nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fase C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

Infondatezza del ricorso.

Sul fumus boni iuris

1. La doglianza principale della ricorrente attiene alla circostanza per cui altri aspiranti con un punteggio inferiore alla ricorrente si sono visti assegnare uno degli ambiti territoriali dalla stessa ambiti. Tale rilievo potrebbe, eventualmente, avere rilevanza se il criterio di assegnazione degli ambiti territoriali fosse rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto. Al contrario, il Contratto Nazionale Integrativo (di seguito CCNI) sulla mobilità del personale scolastico per il 2016/2017 reca un criterio di assegnazione degli aspiranti del tutto differente da quello cui si fa riferimento nel ricorso introduttivo. Sul punto il CCNI recita testualmente:

“ EFFETTUAZIONE DELLA FASE “C “, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI)*

dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza"

Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti devono indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista Ordinanza Ministeriale. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

Dunque, la valutazione delle domande di mobilità è stata effettuata innanzitutto sulla base della suddetta griglia di precedenze di cui ai citati punti a), b1), b2), c), d) ed e) del CCNI a.s. 2016/2017 e di cui al comma 79 della Legge 107/2015 che dispone che per l'assegnazione della sede valgono le precedenze della legge 104, articolo 21 e articolo 33, comma 6: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Le precedenze suddette, dunque, sono assolute e prescindono dal punteggio. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio perché potrebbe pacificamente essere stata allegata da parte di qualsiasi controinteressato una certificazione attestante un'invalidità di 2/3.

Al netto delle precedenze, ai fini del procedimento di mobilità straordinaria di cui trattasi, sono stati valutati:

- il punteggio indicato dai richiedenti;
- l'ordine di preferenze espresso da ogni aspirante;
- i posti disponibili per ciascun ambito.

Dunque, il criterio di valutazione delle domande previsto dall'O.M. 241 dell'8.04.2016 e dal CCNI a.s. 2016/2017 è **complesso** ed ogni considerazione che si fondi esclusivamente sul punteggio conseguito in un determinato ambito nel confronto con punteggi attribuiti in altri ambiti e che prescinda dalle precedenze della legge 104, articolo 21 e articolo 33, comma 6 e di cui al citato comma 79 della Legge 107/2015 è da ritenersi fuorviante ed incongrua ancorché priva di riferimenti alle altre variabili illustrate.

La doglianza della ricorrente risulta, dunque, infondata perché la stessa si è limitata ad asserire che altri docenti con punteggio inferiore al suo sono stati assegnati agli ambiti della Sicilia espressi come preferenze nella propria domanda di mobilità.

La ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova che gli ambiti desiderati siano stati assegnati a docenti in posizione meno favorevole secondo i criteri di cui all'OM 241/2016 ed al CCNI a.s. 2016/2017 citati quali, ad esempio, privi delle su citate precedenze. Tale prova non è stata fornita.

Pertanto, non risulta dimostrato in alcun modo che il trasferimento della ricorrente non sia stato conforme al CCNI dell'8.4.2016 né all'O.M. 241/2016.

2. Inoltre, la ricorrente lamenta che a causa del proprio "trasferimento" presso l'Ambito Territoriale 0023 Toscana, avrebbe subito un danno derivante dall'allontanamento del proprio nucleo familiare e che pertanto, in ciò risiederebbe la sussistenza del *periculum in mora* e, dunque, l'urgenza del riconoscimento all'annullamento del "provvedimento di trasferimento". A tal proposito è da escludersi che la vicenda relativa al rapporto di lavoro in essere sia riconducibile, come dedotto dalla ricorrente, ad un mero "trasferimento". La medesima è divenuta insegnante di ruolo a seguito della 'Fase C' del piano di assunzione straordinario previsto dalla legge 107/2015 dal 01/09/2015. In ragione di ciò è stata prima assegnata "su sede provvisoria" su una Scuola della provincia di Enna. Al termine del primo anno, per ottenere l'assegnazione definitiva, in osservanza della norma citata ha dovuto presentare domanda di mobilità ma non certo nell'ambito di una ordinaria procedura di mobilità quanto, invece, di un'assunzione a tempo indeterminato, con assegnazione di un nuovo posto di lavoro.

Al di là di ogni valutazione riguardante la specificità della norma in questione Legge luglio 2015, n. 107 " *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega*

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", va rilevato che nell'ambito delle fonti di produzione del rapporto di lavoro non v'è nulla che faccia riferimento alla sfera familiare (che è quella reclamata nella fattispecie). L'art. 4 Cost. comma 1, afferma che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto" ed in ciò si riferisce certamente alla creazione, da parte del legislatore, di forme di avviamento al lavoro, non già ad esigenze e/o questioni afferenti la sfera familiare. In giurisprudenza si è, peraltro, affermato che da tale dettato costituzionale non è ricavabile una situazione giuridica soggettiva all'ottenimento di un posto di lavoro (Corte Costituzionale n. 45/1965; giurisprudenza costante). Deve, inoltre, rilevarsi che nel secondo comma del citato art. 4 Cost. si afferma che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società" rimandando, in ciò, al carattere di solidarietà sociale del lavoro. Con riferimento alle norme costituzionali più specifiche contenute nella parte I ("diritti e doveri dei cittadini", titolo III ("rapporti economici")), occorre sottolineare che queste riguardano: la previsione di tutela del "lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35); il diritto del lavoratore ad una "retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa" (art. 36); la parità di trattamento della "donna lavoratrice", con previsione anche del fatto che "le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione" (art. 37); la tutela dei cittadini inabili al lavoro (art. 38); la libertà di organizzazione sindacale (art. 39); il diritto di sciopero (art. 40); L'unica affermazione circa la origine del lavoro (e dunque del rapporto di lavoro) riveste natura meramente programmatica; Tutte le affermazioni di diritti e relative tutele più specifiche riguardano, infatti, il rapporto di lavoro già in essere. A ben vedere, gli unici riferimenti alla famiglia sono quelli cui si fa riferimento all'art. 36 ed all'art. 37. Tuttavia nel primo caso, il riferimento è alla funzione garantista della retribuzione mentre nel secondo caso, il riferimento è alle "condizioni di lavoro", dunque, al rapporto già in essere. L'art. 37 Cost. ha avuto diffusa attuazione, mediante fondamentali leggi a tutela della donna lavoratrice tra cui: la Legge n. 903/1977, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro; la L. 125/1991 che all'art. 1 prevede che l'organizzazione del lavoro tenga in conto l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; - il D. Lgs. 198/2006 (*"Codice della pari opportunità tra uomo e donna..."*), che recepisce la direttiva CE 5-7-06 2006/54), nel quale risultano

affermati vari principi di 'non discriminazione' anch'essi tutti evidentemente correlati al rapporto di lavoro già in essere (art. 25-26, e da 28 a 35), e nel disposto riguardante i "divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro..." (art. 27) opera riferimento alla tutela della uguaglianza nelle sfere di "accesso-al lavoro... compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione...", da intendersi, per logica, come diritto della donna a pari trattamento, e quindi, a contrario, senza alcuna possibile riferibilità ad eventuali posizioni di favore della donna quale moglie e/o madre; la legislazione sorta a sostegno della lavoratrice madre (L. 1204/1971, poi trasfusa nel D.Lgs. 151/2001) a tutela della donna nell'ambito del rapporto di lavoro sempre e soltanto con riferimento a diritti di parità quanto all'assunzione, ed oltre a ciò, sempre in relazione al rapporto di lavoro già in essere.

Dunque, si può pacificamente concludere, che, tra le tutele del diritto del lavoro, non sussista una previsione di agevolazione del lavoratore benché di sesso femminile in ordine ad una scelta del luogo di lavoro, quale prima sede di assunzione, in ragione delle proprie personali esigenze familiari. Con riguardo al caso di specie, ciò si traduce nell'affermazione di insussistenza di un dovere dell'ente pubblico che conferisce dei posti di lavoro, di organizzare i propri criteri di assegnazione dei posti prioritariamente in base ad eventuali esigenze personali famigliari dei soggetti candidati e assegnatari. Pertanto, non è dato sapere in base a quali disposizioni sia previsto un diritto soggettivo ed unilaterale del lavoratore ad avere un luogo di lavoro che sia vicino alla propria residenza.

Sul periculum in mora

L'insussistenza del *fumus boni iuris* si ritiene debba essere assorbente anche per quello che concerne il *periculum in mora*. Tuttavia, per quanto attiene il *periculum in mora*, si precisa che il pregiudizio imminente e irreparabile deve essere provato ed allegato dalla parte ricorrente in maniera specifica e circostanziata, non essendo sufficiente desumerlo da generiche lamentele. Ciò anche al fine di evitare che la tutela d'urgenza da eccezionale diventi uno strumento ordinario di difesa dei propri diritti. Tale onere probatorio non è stato assolto dalla ricorrente. Difatti, nel caso che ci occupa, la ricorrente si è limitata a lamentare, in via del tutto generica, un pregiudizio alla vita familiare, senza nessuna specifica allegazione in ordine a particolari situazioni familiari, al fatto di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico, ecc.. Perché possa ritenersi la sussistenza del suddetto requisito non è sufficiente fare ricorso a parametri

tipizzati o stereotipati, ma occorre l'allegazione puntuale suffragata successivamente dall'accertamento del possesso del requisito della precedenza ai sensi della Legge 104/92

Il Tribunale di Brindisi nel Decreto di rigetto n. 16609 del 12.9.2016, in un caso simile a quello che ci occupa, ha rigettato il ricorso per carenza del *periculum* evidenziando che il pregiudizio imminente e irreparabile *"(...) non può, infatti, considerarsi in re ipsa, ma deve essere verificato sulla base di elementi di valutazione specifici, riferiti alla situazione concreta sottoposta all'esame del giudice, e ciò anche in considerazione del fatto che il rito (ordinario) del lavoro è strutturato in modo da considerare urgenti per definizione le cause promosse dal lavoratore, in quanto soggetto socialmente svantaggiato"*.

Il Tribunale di Potenza con la pronuncia n. 9392/2016 relativa alle operazioni di mobilità ex lege n. 107/2015, ha ritenuto che: *"La ricorrente..., come si evince dal contenuto del proposto ricorso (...), indica, come elementi atti ad integrare il suddetto requisito, l'allontanamento dal suo nucleo familiare, lasciando Rionero in Vulture il marito e i figli, nonché il pregiudizio economico derivante dalle cospicue spese da sostenere nella sede di assegnazione (levi di Sarezzo -BS). Tali circostanze, ad avviso del giudicante, non sono idonee ad integrare il requisito del periculum in mora, che (come è noto) è qualificato, cioè caratterizzato dall'imminenza e dalla irreparabilità, in quanto trattasi di circostanze generiche e non specificamente comprovate dalla ricorrente e, comunque, non idonee ad incidere, in maniera sostanziale e definitiva, sul diritto della ricorrente in via ordinaria (...)(...) è indubbio che la circostanza di svolgere l'attività lavorativa in un luogo diverso da quello di residenza costituisce un indiscutibile disagio per il lavoratore sia in termini economici sia in termini di organizzazione del menage familiare, ma non può costituire tout court il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 cd. Proc. civ...."*.

Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 669 terdecies cpc dep. in data 26.8.2002, relativa al trasferimento di una dipendente da Roma a Mondovì, ha precisato: *"(..) occorre osservare che le circostanze allegate dalla ricorrente a giustificazione dell'esistenza di un grave pregiudizio, non possono ritenersi sufficienti ad integrare il requisito del periculum in mora mancando integralmente la prospettazione di un pregiudizio concretamente irrimediabile ed irreparabile. La ricorrente, infatti, ha giustificato il ricorso alla procedura d'urgenza deducendo di essere residente a Roma fin dalla nascita in appartamento di proprietà, acquistato di recente, di occuparsi dei genitori entrambi residenti a Roma e di avere relazioni affettive e di amicizia stabilmente incardinate a Roma. La prospettazione delle suddette circostanze non integra sicuramente*

la sussistenza di un periculum in mora in quanto attiene a normali situazioni esistenziali tipiche ed afferenti ad ogni lavoratore stabilmente impiegato. In sostanza nessuna delle circostanze dedotte dalla ricorrente è suscettibile di determinare un grave ed irreparabile pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito, ma esclusivamente di creare una situazione di disagio organizzativo connessa ad ogni ipotesi di trasferimento(..). La insussistenza del periculum in mora esclude la necessità di ogni valutazione in merito alla presenza di un fumus circa la fondatezza del diritto prospettato dalla ricorrente".

In merito alla sussistenza del *periculum in mora*, comunque, si ribadisce che il presupposto del danno grave ed irreparabile non è stato dimostrato nel ricorso; per consolidata giurisprudenza, sul ricorrente grava l'onere di provare la sussistenza di un danno grave e irreparabile in relazione al tempo necessario per la definizione del giudizio ordinario.

Si deve infine rappresentare come non si possa accogliere la domanda cautelare delle ricorrente perché essa comporterebbe che le venisse assegnata una sede all'interno degli ambiti della Sicilia reclamati nel ricorso. Al riguardo è utile evidenziare che in tali ambiti non vi sono sedi disponibili. Difatti i posti sono tutti occupati da altri docenti, individuati o attraverso le operazioni di mobilità, o attraverso le immissioni in ruolo con decorrenza 1.9.2016 ovvero nominato con un incarico a tempo determinato, tenuto conto che l'anno scolastico è iniziato da diverse settimane.

Pertanto l'accoglimento della domanda cautelare andrebbe in danno di un controinteressato, limitandosi a menzionarne alcuni a titolo meramente numerico esemplificativo, ovvero verrebbe collocata a disposizione con danno per l'erario statale.

Premesso quanto sopra si richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare le esigenze legate alla continuità di didattica nonché di garantire la migliore erogazione del servizio scolastico. Al riguardo si richiama altresì l'art. 461, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994: "Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo". Stando a tale previsione, una pronuncia favorevole per la ricorrente che imponesse il trasferimento su un Ambito territoriale della Sicilia, ad anno scolastico

ormai inoltrato, sarebbe contrario alla disposizione normativa sopra citata.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di provvedimento favorevole per la ricorrente, lo stesso potrebbe essere eseguito dall'Amministrazione solo a partire dall'a.s. 2017/2018.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, si chiede a codesto Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- respingere la domanda per i motivi sopra esposti.
- In denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre l'esecuzione solo a partire dall'a.s. 2017/2018 in ottemperanza al disposto di cui all'art. 461 del D.Lgs. n. 297/1994.

Spese vinte.

Prato, 2 aprile 2017



IL FUNZIONARIO MIUR INCARICATO

Dott. Sergio Scorza